

**REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA ELEMENTI DI
ARREDI Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CIG 6759722B0D**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

ART. 3 - CONFORMITÀ ALLE NORME

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL APPALTATORE

ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

ART. 8 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

ART. 11 – GARANZIE

ART. 12 – SUBAPPALTO

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

**ART. 15 - TEMPO UTILE PER ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PENALE
PER RITARDO**

ART. 16 – PAGAMENTI

ART. 17 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

**ART. 18 - SPESE DI INSTALLAZIONE IN OPERA DELLE FORNITURE E
CERTIFICAZIONI**

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 20 - REVISIONE PREZZI

ART. 21 - ELENCO DESCRITTIVO DELLA FORNITURA

ART. 22 - OSSERVANZA ALLE NORME DI APPLICAZIONE

REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA ELEMENTI DI ARREDI Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CIG 6759722B0D

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la realizzazione, fornitura e posa in opera di elementi di arredi per le sale riunioni per la nuova sede della Federazione, ubicata in Via Ferdinando di Savoia n.1 – Roma.

L'offerta comprenderà i compensi per tutte le prestazioni, nessuna esclusa, che saranno eseguite, nonché tutti i costi, diretti ed indiretti, che dovessero rimanere a carico dell'Appaltatore come specificati nella documentazione costituente il dossier d'appalto.

ART. 2 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore è di € 106.000,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.060,00 oltre IVA in misura di legge e detratto il ribasso offerto dall'operatore economico.

L'ammontare di cui sopra risulta comprensivo di tutte le spese di trasporto, tiro in alto, sosta e imballaggio, di montaggio, di installazione, di allontanamento imballi, della pulizia a fine lavoro dei locali, nonché di tutti gli oneri, spese e prestazioni tutte inerenti la predetta fornitura.

Il corrispettivo onnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è dato dal prezzo di aggiudicazione dell'appalto.

ART. 3 - CONFORMITÀ ALLE NORME

Ogni impianto e accessorio deve essere realizzato con materiali di prima qualità, a perfetta regola d'arte e deve essere corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda composizione, materiali, dimensionamento e caratteristiche prestazionali.

Devono, inoltre, essere accompagnati dalle relative certificazioni riguardanti la conformità alla normativa e marcatura CE.

Caratteristiche inderogabili sono considerate le caratteristiche tecniche, la qualità e la composizione materiale dei prodotti forniti, comprese tutte quelle che assicurano il rispetto della normativa di settore e la funzionalità dei prodotti alla destinazione d'uso.

Eventuali condizioni migliorative verranno prese in considerazione solo qualora contengano soluzioni effettivamente utili al miglioramento complessivo della fornitura e/o degli standard.

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE

- garanzia: a partire dalla data di emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni, tutti gli elementi della fornitura dovranno essere garantiti per la durata minima di 2 anni;

- certificazione CE;

- ogni impianto e accessorio deve essere corrispondente a quanto previsto dalle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura o che siano emanate prima dell'ultimazione della fornitura stessa, per quanto riguarda composizione, materiali, dimensionamento, caratteristiche ambientali e prestazionali;

- tutti gli accessori devono essere dotati di certificazione dei prodotti e dei componenti, ottenuta attraverso la verifica della rispondenza alle norme europee nazionali e internazionali (EN, CEI) con emissione di attestati di conformità, riconosciuti a livello europeo.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto il fornitore deve concordare con la D.L. le modalità di esecuzione delle forniture, verificare in loco le misure e le condizioni dei locali ed adottare tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la perfetta esecuzione della fornitura secondo le esigenze della Stazione appaltante.

Contestualmente al verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, produrre e sottoporre a visto del Direttore dell'esecuzione del contratto:

REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA ELEMENTI DI ARREDI Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CIG 6759722B0D

a) i disegni costruttivi delle singole forniture;

b) le schede tecniche riportanti l'esatta e completa composizione dei componenti;

C) copia dei certificati e/o attestati di conformità alle norme vigenti degli arredi

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha la facoltà di rifiutare i componenti della fornitura ritenuti non conformi all'offerta accettata.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva deve essere prestata dall'Impresa Appaltatrice a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal contratto con le modalità indicate nel D.Lgs. n. 50/16, al quale si fa integralmente rinvio anche in merito alla durata ed allo svincolo della garanzia fideiussoria suddetta.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL APPALTATORE

Oltre agli oneri derivanti dal Contratto e dall'osservanza del presente capitolato, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri ed obblighi seguenti:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigente in provincia di Roma durante il periodo di svolgimento del contratto; se Cooperative le condizioni sopra dette vanno rispettate anche nei confronti dei Soci;

- assoggettarsi alla clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti con D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità della Ditta aggiudicataria, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti alla Ditta medesima o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva presentata;

- fermo restando quanto stabilito dal presente capitolato e dalla normativa nello stesso richiamata, dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il fornitore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

- provvedere all'assicurazione contro furti, incendi e azione del fulmine, delle opere in appalto dall'inizio della fornitura fino all'approvazione del Certificato di ultimazione delle prestazioni;

- provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità alla buona conservazione ed alla perfetta custodia di tutti gli articoli e beni concernenti la fornitura durante la loro posa e montaggio;

- provvedere al risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione del contratto fossero arrecati a proprietà pubbliche o private e/o a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;

- provvedere alla manutenzione della fornitura fino all'emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni;

REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA ELEMENTI DI ARREDI Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CIG 6759722B0D

-
- qualora l'Amministrazione utilizzi le strutture prima dell'emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni, rispondere fino allo stesso dei difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali; non però dei guasti e del consumo che possono verificarsi per effetto dell'uso;
 - predisporre entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione il programma esecutivo della fornitura e del montaggio in cantiere che dovrà essere sottoposto al Direttore dell'esecuzione del contratto per l'approvazione, la verifica e per eventuali aggiornamenti in corso d'opera. Ogni consegna e relativo montaggio ed installazione deve essere, in ogni caso, concordata con il Direttore dell'esecuzione del contratto. Contestualmente dovrà notificare alla Stazione appaltante il nominativo del Referente tecnico (direttore tecnico) che dovrà essere persona tecnicamente idonea a dirigere i lavori per conto del Fornitore, sempre reperibile sul posto durante l'esecuzione del montaggio, che possa ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini per conto degli incaricati della Stazione appaltante ed assumersi ogni responsabilità circa l'esecuzione della fornitura. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, senza doverne giustificare i motivi, di ordinare la sostituzione del personale tecnico dipendente del Fornitore, qualora non fosse di gradimento;
 - assoggettarsi, rendendone indenne la Stazione appaltante, a tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza nel luogo di svolgimento delle prestazioni più imprese o ditte;
 - le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera;
 - qualunque fornitura di mezzo d'opera ed ogni altra opera provvisoria occorrente per l'installazione;
 - la protezione e la sorveglianza necessarie per evitare rotture, danni, furti o manomissioni dei propri materiali e delle forniture installate fino alla data di ultimazione della fornitura risultante da apposito verbale;
 - la pulizia quotidiana dei locali da ogni elemento di risulta, sfrido, imballo, relativo alla fornitura e posa;
 - la consegna, a fornitura ultimata e prima dell'emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni, di tutti i certificati di garanzia, dei manuali d'uso, di tutte le dichiarazioni di conformità e di tutte le certificazioni dei materiali;
 - la fornitura di tutti i campioni richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
 - gli oneri volti ad evitare deterioramenti delle forniture installate;
 - gli oneri di immagazzinamento della fornitura;

L'Appaltatore dovrà prevedere appropriati sistemi di protezione dei corpi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche esistenti, sia agli urti meccanici che ai detriti o alle polveri che si potranno produrre durante le lavorazioni di montaggio e installazione degli arredi e dei complementi. Tali approntamenti dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Con l'accettazione delle prestazioni oggetto del contratto, il fornitore dichiara inoltre di aver valutato nell'offerta economica, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi formulati per i capitoli della fornitura e sul corrispettivo dell'appalto e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisorio. Il fornitore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

**REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA ELEMENTI DI
ARREDI Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CIG 6759722B0D**

ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo, in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa Appaltatrice sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Impresa Appaltatrice è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì a conformare le proprie attività al preminente interesse della Committente, a mantenere la riservatezza delle informazioni di cui entrerà in possesso nel corso dello svolgimento delle prestazioni, ed a prescrivere a tutti i propri dipendenti, esperti e professionisti, che comunque collaborino alle attività relative all'esecuzione del contratto, la scrupolosa osservanza del segreto d'ufficio, di cui, comunque, si rende garante.

Al termine del periodo di garanzia l'Appaltatore riconsegnerà al Committente tutta la documentazione di cui è in possesso.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa Appaltatrice sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione stessa.

ART. 8 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Impresa Appaltatrice assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'Impresa Appaltatrice manleverà e terrà indenne la Stazione appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa Appaltatrice delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa Appaltatrice ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei beni il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

L'Impresa Appaltatrice è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del contratto.

L'Impresa Appaltatrice è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, alla Stazione appaltante, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, nonché a terzi.

**REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA ELEMENTI DI
ARREDI Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CIG 6759722B0D**

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha affidato alla Delta Tecno Studio l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura e posa in opera, demandando ad essi il controllo della fornitura.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto eserciterà l'alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere con visite personali e/o dei suoi sostituti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto procederà, altresì, al controllo delle forniture in corso di montaggio ed in fase di ultimazione delle prestazioni e potrà effettuare qualsiasi accertamento tecnico, economico ed amministrativo, rimanendo a carico dell'appaltatore i mezzi occorrenti, le prestazioni di manodopera e le spese per gli anzidetti accertamenti.

ART. 11 - GARANZIE

L'Impresa Appaltatrice garantisce la piena proprietà degli arredi, dei componenti materiali utilizzati per il montaggio e dichiara che gli stessi sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'Impresa Appaltatrice garantisce espressamente che i beni oggetto della fornitura sono esenti da vizi che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa Appaltatrice anche per il fatto del terzo, intendendo la Stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

In caso di inadempienza da parte dell'Impresa Appaltatrice alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 12 - SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto totale o parziale se non precedentemente autorizzato dalla Stazione appaltante.

L'eventuale subappalto dovrà essere dichiarato in sede di gara, con indicazione delle parti di fornitura che si intendono subappaltare, ivi comprese le prestazioni tecnico-impiantistiche e le assistenze al montaggio.

Nei casi di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell'impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

Si applicano inoltre tutte le altre prescrizioni dettate dalla lettera di invito disciplinare di gara. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi della materia prima o di prodotti semilavorati.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'impresa appaltatrice di cedere il contratto in tutto o in parte ad altri. Le cessioni ovvero qualsiasi atto volto a dissimularle fanno sorgere nella Stazione appaltante il diritto a risolvere il contratto secondo le disposizioni dell'art. 19 cui consegue l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni che la Committente avesse a subire.

ART. 14 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura sarà aggiudicata con le modalità riportate nella lettera di invito-disciplinare di gara, con il criterio del prezzo più basso.

La fornitura verrà aggiudicata anche se perverrà un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta valida e congrua per la Stazione Appaltante.

**REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA ELEMENTI DI
ARREDI Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CIG 6759722B0D**

**ART. 15 - TEMPO UTILE PER ESECUZIONE DEL CONTRATTO
PENALE PER RITARDO**

Il tempo utile per la fornitura di tutti gli elementi in opera ed in perfette condizioni di uso è fissato in complessivi 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi, comprendenti anche i tempi di approvvigionamento, decorrenti dalla data di stipula del Contratto.

A seguito di formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle forniture, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con il Fornitore e rilascia il "certificato attestante l'avvenuta ultimazione di consegna ed installazione delle forniture".

E' facoltà della Stazione Appaltante occupare o comunque utilizzare in tutto o in parte, prima dell'emissione del certificato attestante l'avvenuta ultimazione di consegna ed installazione delle forniture e/o del "certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni", i locali ove sono state installate le forniture, senza che da ciò derivi all'Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di alcun genere. In caso di richiesta di utilizzo anticipato, previa comunicazione inviata all'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettua le necessarie verifiche in contraddittorio con l'Appaltatore e redige un verbale di constatazione, a seguito del quale la Stazione appaltante potrà immediatamente utilizzare i locali suddetti.

In caso di ritardo nell'ultimazione di consegna ed installazione delle forniture nella nuova sede, di cui al precedente comma uno, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo.

Qualora l'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale stabilito, tale comportamento sarà ritenuto dannoso per Il Committente, e pertanto il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1453 del CC.

ART. 16 - PAGAMENTI

Il pagamento, previa presentazione di regolare fattura elettronica, avverrà con le seguenti modalità:

- acconto pari al 70% (settanta per cento) dell'importo di contratto all'avvenuta ultimazione dell'esecuzione delle forniture previste, accertata con "certificato di ultimazione di consegna ed installazione delle forniture" dal Direttore dell'esecuzione del contratto;

- il saldo dell'importo di contratto e lo svincolo delle polizze fideiussorie a garanzia avverranno dopo il rilascio del "certificato di verifica di conformità" o "dell'attestazione di regolare esecuzione", previo regolare adempimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi ed assicurativi, salvo eventuali detrazioni per risarcimento danni o altri motivi attinenti a risarcimenti contrattuali. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del predetto certificato di ultimazione delle prestazioni.

I pagamenti, sia in acconto che in saldo, verranno effettuati previa verifica della regolarità dei DURC acquisiti direttamente dalla Stazione appaltante per il Fornitore e per tutti gli eventuali subappaltatori e subaffidatari.

E' vietata al Fornitore qualunque cessione di credito e qualsiasi procura a riscuotere che non sia consentita ed accettata dalla Stazione appaltante.

ART. 17 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettua i necessari accertamenti entro i successivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

**REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA ELEMENTI DI
ARREDI Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CIG 6759722B0D**

L'impresa Appaltatrice dovrà fornire apposita Certificazione di Corretto Montaggio.

Sono rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche contenute negli elaborati progettuali. Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese, entro il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, i prodotti ritenuti non accettabili in fase di accertamento.

Tutta la strumentazione necessaria all'attività di accertamento del D.E.C. è a completo carico del Fornitore.

I beni oggetto della fornitura sono soggetti a garanzia del fornitore per la durata di almeno 24 mesi, dall'emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni.

ART. 18 - SPESE DI INSTALLAZIONE IN OPERA DELLE FORNITURE E CERTIFICAZIONI

Oltre agli oneri previsti nei precedenti articoli sono a carico del Fornitore tutte le spese relative al trasporto dei manufatti ed alla loro posa in opera ed installazione, tutte le assicurazioni e contributi per gli operai, le tasse di qualsiasi genere.

Nessun compenso sarà corrisposto per la redazione e presentazione per tutte le certificazioni richieste e per l'esecuzione delle eventuali prove sulle forniture che saranno eseguite a norma di legge secondo le indicazioni del D.E.C.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione di diritto del contratto:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) a seguito di reiterate violazioni che comportino l'applicazione delle penali e nel caso di ritardo che comporti l'applicazione della penale pecuniaria per un importo complessivo che superi il 10% dell'importo contrattuale;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e/o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale e/o nel caso di fornitura di beni non conformi alle previsioni degli atti di gara;
- d) nel caso di subappalto o di cessione del contratto in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione della Stazione appaltante;
- e) in caso di reiterato accertamento da parte della Committente di violazione da parte dell'impresa alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori (sia con riguardo alla normativa in materia di sicurezza, sia con riguardo alla normativa in materia di retribuzione e contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici).
- f) qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo superiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale;
- g) in caso di inosservanza degli obblighi a carico dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dalla legge 136/2010 s.m.i.;
- h) In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 7, 11 e 15;
- i) qualora scada la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva);
- l) in caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
- m) in caso di liquidazione dell'Appaltatore, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata.

Nel caso di risoluzione del contratto per il motivo di cui alla lettera a), all'impresa spetta il pagamento dei beni regolarmente forniti e posati in opera alla data di ricevimento della comunicazione della Stazione appaltante dell'avvenuta risoluzione del contratto. All'impresa non spetta alcun altro tipo di ristoro, indennizzo o risarcimento a causa della disposta risoluzione del contratto per motivi di interesse pubblico.

**REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA ELEMENTI DI
ARREDI Allegato E – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CIG 6759722B0D**

Nel caso si versi in una delle ipotesi di cui alle lettere b) – c) – d) ed e), il Committente, previa l'instaurazione di un contraddittorio con l'Appaltatore, ed in esito allo stesso, dichiara la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante lettera raccomandata spedita all'Appaltatore. La risoluzione opera con la data del ricevimento.

In caso di risoluzione del contratto disposta per tutti i casi indicati al primo comma, la Committente incamera la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori maggiori danni che la Committente abbia a subire a causa dell'inadempimento.

ART. 20 - REVISIONE PREZZI

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente appalto l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 21 - ELENCO DESCRITTIVO DELLA FORNITURA

Nel prezzo contrattuale si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento della fornitura cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo della fornitura.

Il prezzo si intende dunque offerto dal Fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata del contratto.

ART. 22 - OSSERVANZA ALLE NORME DI APPLICAZIONE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, in particolare:

- D. Lgs. 12.04.2016 n. 50 e s.m.i;
- D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.;
- Codice Civile e altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

Il Fornitore si impegna altresì all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione delle forniture;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e prevenzione incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente;